

Regolamento dei servizi

dell'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati

Approvato il 14 aprile 2014

Titolo I. Regolamento generale

Art. 1 Beneficiari e servizi

- a.** Per usufruire dei servizi dell'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati, è necessario che l'azienda o il dipendente che richiede il servizio siano iscritti all'ente da **almeno 6 mesi** e che l'azienda sia in regola con i versamenti. Per il finanziamento dell'EBCE è previsto un contributo mensile - per 14 mensilità - pari a € 7,00 di cui € 5,00 a carico delle imprese ed € 2,00 a carico del lavoratore. Le quote sono versate trimestralmente all'INPS tramite il modello F24.
- b.** In deroga a quanto sopra previsto, possono usufruire dei servizi le aziende iscritte all'ente da meno di sei mesi se rispettano la seguente condizione:
 - aziende costituite da meno di dodici mesi e nate dalla fusione, scissione o trasformazione di una o più aziende regolarmente iscritte all'ente da almeno dodici mesi ed in regola con i versamenti.
- c.** In deroga a quanto sopra previsto, un dipendente che sia stato assunto da meno di un mese presso l'azienda nella quale è in forza al momento della richiesta, può usufruire dei servizi se sussistono le seguenti condizioni:
 - l'azienda presso la quale era precedentemente impiegato il dipendente al momento del licenziamento o dimissioni dello stesso, era iscritta all'ente ed era in regola con i versamenti;
 - il dipendente risulta iscritto all'ente da almeno sei mesi cumulando i periodi lavorativi presso le due aziende;
 - il periodo di inattività nel passaggio da un'azienda all'altra non è superiore ad un mese.
- d.** Nel caso in cui all'interno del medesimo nucleo familiare più soggetti presentino i requisiti necessarie all'erogazioni dei contributi oggetto del presente

regolamento, gli stessi saranno riconosciuti ad un solo componente della famiglia.

Art. 2 Modalità di richiesta

- a.** Per accedere ai servizi bisogna presentare formale richiesta all'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati utilizzando l'ultima versione della modulistica predisposta dall'ente (scaricabile dal link <http://www.ccnlced.it/ebce.html>), compilata in ogni sua parte e allegando la documentazione richiesta per ciascun servizio.
- b.** Non saranno ammesse richieste con modulistica diversa, non aggiornata o con documentazione incompleta.
- c.** L'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati si avvale della facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva o integrazioni qualora lo ritenesse necessario. Il richiedente ha tempo 30 giorni per integrare quanto richiesto. Trascorso questo termine la richiesta viene rifiutata.
- d.** Le domande dovranno pervenire via PEC, manualmente o tramite lettera raccomandata A/R o al seguente recapito:

EBCE

Via Duilio, 13, int. 4, scala A, 1° piano

00192 Roma

Art. 3 Limiti di spesa

a. Ogni servizio può prevedere un limite massimo di spesa per dipendente/azienda in termini di

- importo erogato e/o
- percentuale di finanziamento sul costo totale della prestazione o del servizio.

Tali limiti di spesa sono determinati annualmente dal Consiglio Direttivo e saranno resi visibili con tutti mezzi a disposizione dell'Ente.

b. Viene stabilito un limite massimo annuo per ogni dipendente per l'erogazione di qualsiasi servizio pari a € 800,00.

c. Viene stabilito inoltre un limite minimo di rimborso, per ogni richiesta. Le richieste che prevedono un rimborso inferiore a € 10,00 non verranno ammesse.

d. I suddetti limiti di spesa vengono approvati ogni anno dal Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati e possono pertanto subire

variazioni. Tutte le variazioni saranno comunque comunicate agli iscritti tramite il sito internet (<http://www.ccnlced.it/ebce.html>).

Art. 4. Ammissibilità delle richieste

a. Non sono considerate ammissibili le seguenti richieste:

- le richieste inviate da dipendenti o aziende che non rispettano i requisiti relativi all'iscrizione e al versamento delle quote di cui all' art.1 del presente regolamento;
- le richieste che non rispettano i requisiti relativi alle modalità di presentazione delle domande di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- le richieste che non rispettano i requisiti minimi e massimi di spesa previsti dall'art. 3 del presente regolamento;
- le richieste che non rispettano i requisiti specifici per il servizio richiesto di cui agli articoli 10-36 del presente regolamento;
- le richieste di persone che hanno già ricevuto un rimborso per il medesimo servizio nell'anno di riferimento (salvo particolari servizi ove è previsto un rimborso annuale);
- le richieste con fatture o ricevute già inviate in precedenza, non ritenute ammissibili.

b. Per quanto riguarda il rimborso di prestazioni erogate, il costo totale del servizio è dato dalle ricevute fiscali allegate.

Art. 5. Valutazione delle domande

a. Le domande pervenute all'ente vengono valutate dall'Area Gestione Contributi dell'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati, che ne verifica la congruenza con il presente regolamento. Per accertare l'ammissibilità al contributo, vengono verificati in particolare gli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento e la parte specifica di ogni servizio di cui agli articoli 10-36 del presente regolamento.

b. Vengono inoltre valutate le richieste secondo le priorità che l'ente si è dato che sono riportate al seguente art. 7 del presente regolamento.

Art. 6. Risorse e tempi di erogazione

a. Ogni anno, il Consiglio Direttivo dell'Ente stabilisce l'ammontare delle risorse da mettere a bilancio per ogni servizio dell'ente.

b. Tutti le richieste ammissibili saranno erogate fino ad esaurimento delle risorse messe a bilancio dal Consiglio Direttivo per il servizio richiesto, salvo quanto previsto dal seguente comma c. del presente articolo e salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo di cui al comma e. del presente articolo.

c. Tutte le richieste ammissibili non erogate per esaurimento delle risorse disponibili per quel servizio vengono inserite in una graduatoria annuale che sarà formata in ordine alle priorità indicate nell'articolo 7 del presente regolamento.

d. Qualora dopo la valutazione delle richieste pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, ci siano delle risorse residue in alcuni servizi, tali risorse potranno essere utilizzate per erogare le richieste in graduatoria di cui al precedente comma del presente articolo. Le richieste in graduatoria potranno essere erogate in ordine alle priorità indicate fino ad esaurimento delle risorse disponibili messe a bilancio per la totalità dei servizi, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo di cui al successivo comma del presente articolo.

e. Se non ci saranno risorse disponibili per tutte le richieste, il Consiglio Direttivo potrà comunque deliberare di erogare le richieste non evase incrementando la spesa prevista, riducendo o azzerando le risorse previste per alcune tipologie di servizi.

L'Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare o annullare l'erogazione dei servizi in relazione agli impegni di spesa che saranno valutati compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell'Ente nonché dei limiti degli stanziamenti che per gli stessi titoli saranno deliberati di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. Criteri di priorità per l'erogazione dei servizi

a. Nel caso di esaurimento delle risorse previste per i singoli servizi, il CDA si riserva la possibilità di rifinanziare il servizio ed erogare le risorse ulteriori e/ o residue stilando una graduatoria. Tra le richieste ammissibili presenti in una eventuale graduatoria vengono favorite quelle di dipendenti e aziende che si trovano in situazioni particolari e rilevanti, concretamente comprovate e verificabili, quali difficoltà di sviluppo di un comparto lavorativo o di un settore produttivo, situazioni particolari di malattia, infermità, incidenti e basso reddito.

Art. 8. Modalità di erogazione

Il pagamento degli importi previsti dai servizi che prevedono l'erogazione di un contributo economico, avverrà tramite bonifico bancario.

Art. 9. Comunicazioni agli iscritti

- a.** Gli importi messi a bilancio preventivo ogni anno per i servizi saranno pubblicati sul sito internet dell'ente.
- b.** Inoltre, le risultanze delle richieste saranno comunicate ai richiedenti tramite e-mail laddove specificatamente richiesto.

Titolo II. Regolamento specifico dei singoli servizi

Capo I. Area Aziende

Art. 10. Inserimento lavoratore disabile

Contributo una tantum riconosciuto alle aziende che, senza essere soggette a specifico obbligo di legge, hanno assunto personale disabile nell'anno con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il sussidio viene erogato se il lavoratore assunto ha superato il periodo di prova. Condizioni: L'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro al momento della richiesta di contributo; contratto di lavoro a tempo indeterminato; il lavoratore deve aver superato il periodo di prova; presentazione richiesta entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento; la domanda può essere presentata relativamente all'assunzione di un solo dipendente; l'azienda non deve aver mai beneficiato del contributo in oggetto; il contributo viene riconosciuto per assunzioni effettuate nell'anno; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 11. Assunzione lavoratrice disoccupata di lunga durata

Contributo riconosciuto alle aziende che hanno assunto personale femminile disoccupato da più di 12 mesi con un contratto a tempo indeterminato. Condizioni: L'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; i livelli della lavoratrice assunta deve essere: 1° livello, 2° livello, 3° livello super; contratto di lavoro a tempo indeterminato; vigenza del rapporto di lavoro al momento della richiesta di contributo; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/03 dell'anno successivo a quello della data di assunzione; la domanda può essere

presentata relativamente all'assunzione di un solo dipendente; la domanda per il medesimo contributo può essere ripresentata dall'azienda decorsi 3 anni dalla prima richiesta; la lavoratrice assunta, al momento della richiesta dovrà aver superato il periodo di prova previsto dal contratto; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 12. Contributo per l'acquisto di una certificazione di qualità

Contributo riconosciuto alle aziende che hanno conseguito una certificazione di qualità relativa alla propria attività. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; l'azienda deve aver ottenuto la certificazione di qualità; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/03 dell'anno successivo a quello in cui è stata rilasciata la certificazione di qualità; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 13. Contributo per costruzione sito

Contributo riconosciuto alle aziende che hanno realizzato un sito internet ex novo e la cui registrazione del dominio sia avvenuta nei 6 mesi antecedenti la richiesta di contributo. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; il sito deve essere visibile tramite i motori di ricerca; la registrazione del dominio deve essere avvenuta nell'arco dei sei mesi antecedenti la realizzazione del sito; il contributo è riconosciuto per un singolo sito di proprietà; la domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata dall'azienda decorsi 5 anni dalla prima richiesta; la domanda di richiesta contributo deve essere presentata entro il 31/12 dell'anno in cui si è stata sostenuta la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 14. Contributo per investimenti in beni strumentali

Contributo riconosciuto alle aziende che hanno effettuato investimenti per attrezzature inerenti la propria attività con esclusione di auto, motocicli e veicoli in genere. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile

all'EBCE consecutivamente nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; l'investimento effettuato nell'anno precedente la richiesta di contributo; la domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata dall'azienda decorsi 2 anni dalla prima richiesta; non sono ammissibili ai fini dell'ottenimento del contributo le spese sostenute per l'acquisto di auto, motocicli e veicoli in genere; non sono ammissibili ai fini dell'ottenimento del contributo le spese sostenute per l'ordinaria manutenzione dei beni; la domanda di richiesta contributo deve essere presentata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 15. Contributo per acquisto di manuali e abbonamenti inerenti la gestione della propria attività

Contributo riconosciuto alle aziende che hanno effettuato acquisto di manuali e abbonamenti, anche on line, inerenti la gestione della propria attività, per l'informazione e la formazione. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; investimento effettuato nell'anno precedente la richiesta di contributo; la domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata dall'azienda decorsi 2 anni dalla prima richiesta; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/03 dell'anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 16. Contributo acquisto libri scolastici scuole medie di I e di II grado

Contributo riconosciuto ai titolari delle aziende, ai soci di società di persone, ai soci di s.n.c., ai soci accomandatari di s.a.s, agli amministratori di società di capitale per l'acquisto di libri scolastici ai figli che frequentano le scuole medie di I o di II grado. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; la richiesta contributo deve essere presentata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 17. Contributo "Premio Laurea"

Contributo riconosciuto ai titolari delle aziende, ai soci di società di persone, ai soci di s.n.c., ai soci accomandatari di s.a.s, agli amministratori di società di capitale che abbiano conseguito una laurea triennale o magistrale nell'ambito delle discipline giuridico/economiche, con votazione minima di 105/110. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; la richiesta contributo deve essere presentata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui si è conseguita la laurea, il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 18. Contributo per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

Contributo una tantum riconosciuto alle aziende che abbiano proceduto alla conferma in servizio, mediante assunzione a tempo indeterminato, di un lavoratore assunto inizialmente con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi. L'assunzione a tempo indeterminato può avvenire entro un termine non superiore a trenta giorni di calendario dalla scadenza del contratto a termine. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro in azienda; la domanda può essere presentata relativamente alla trasformazione del rapporto di lavoro di un solo dipendente durante l'anno solare; il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra l'azienda e il lavoratore non deve essere inferiore a 12 mesi; la richiesta contributo deve essere presentata entro il 31/03 dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 19. Apprendistato

Il parere di conformità, la validazione e l'assistenza nell'elaborazione del Piano Formativo Individuale sono offerti a tutte le aziende, iscritte e non, previo pagamento di una quota servizio pari a € 140,00.

Le richieste devono essere inviate su apposita modulistica predisposta dall'ente rinvenibile sul sito internet <http://www.ccnlced.it/ebce.html>.

E' prevista inoltre l'assistenza e la consulenza sul contratto di apprendistato e sulle modalità della formazione nell'ambito dell'apprendistato per tutte gli apprendisti e le aziende iscritte all'ente.

Art. 20. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

Il Testo Unico per la Sicurezza (D.lgs 81/08) ha confermato il ruolo degli Organismi Paritetici in materia di Sicurezza sul Lavoro. Nel settore è attivo un OP per l'applicazione del Dlgs n. 626/1994 , finanziato dalle imprese fino a 15 dipendenti ad esso associate. Le quote di finanziamento sono fissate in € 50,00 annue per ciascun dipendente, compresi gli apprendisti.

Con l'Accordo di aprile 2009 siglato fra le parti sociali costituenti l'Ente è stato istituito il servizio che consente ai CED **che hanno meno di 15 dipendenti** di demandare le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Le richieste di nomina di RLST devono essere inviate su apposita modulistica predisposta dall'ente rinvenibile sul sito internet <http://www.ccnlced.it/ebce.html>.

Capo II. Area Dipendenti

Art. 21. Contributo per assistenza figlio disabile

Contributo una tantum riconosciuto ai dipendenti delle aziende iscritte all'EBCE, quale concorso spese per l'assistenza di un figlio disabile di età inferiore ai 18 anni. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE; l'invalidità riconosciuta al figlio disabile deve essere superiore al 45%, ai sensi della Legge n. 68/1999; il dipendente non deve aver mai beneficiato del contributo in oggetto; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento risorse.

Art. 22. Contributo spese asilo nido

Contributo riconosciuto ai dipendenti delle aziende iscritte all'EBCE che, nei mesi di giugno, luglio ed agosto, abbiano sostenuto spese di asilo nido/ servizio Tagesmutter per i figli fino ai tre anni di età. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; ad ogni richiedente va riconosciuto il contributo per un solo figlio/a; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 30/09 dell'anno in cui si è sostenuta la spesa; la richiesta di contributo può essere presentata ogni anno fino al compimento del terzo anno di età del figlio/a; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 23. Contributo acquisto libri scolastici scuole medie di I e di II grado

Contributo riconosciuto ai dipendenti delle aziende iscritte all'EBCE per l'acquisto di libri scolastici ai figli che frequentano le scuole medie di I e di II grado. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/01 dell'anno in cui si è sostenuta la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 24. Contributo per indennità agli apprendisti in malattia

Contributo indennità per periodo di malattia riconosciuto agli apprendisti e alle apprendiste assunti presso aziende che versano all'EBCE. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE; la richiesta di contributo deve essere presentata entro i 3 mesi successivi, a partire dal primo giorno di malattia; il contributo può essere richiesto, nell'arco di un anno solare, un massimo di 2 volte per singolo lavoratore/trice; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 25. Contributo per mezzi pubblici

Contributo per l'acquisto di un abbonamento annuale riconosciuto ai dipendenti delle aziende iscritte all'EBCE che usufruiscono dei mezzi pubblici per recarsi sul luogo di lavoro. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/12 dell'anno in cui si è sostenuta la spesa, il contributo può essere richiesto, nell'arco di un anno solare, per un solo abbonamento nominativo; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 26. Contributo spese campo scuola estivo

Contributo riconosciuto ai dipendenti delle aziende iscritte all'EBCE che, nei mesi di giugno, luglio ed agosto, abbiano sostenuto spese per la frequenza di campi scuola estivi per i figli di età compresa nella fascia 4 - 16 anni. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; ad ogni richiedente va riconosciuto il contributo per un solo figlio/a; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 30/09 dell'anno in cui si è sostenuta la spesa; la richiesta di contributo può essere presentata ogni anno fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio/a; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 27. Contributo "Premio Laurea"

Contributo una tantum riconosciuto ai dipendenti delle aziende iscritte all'EBCE che abbiano conseguito una laurea triennale o magistrale nell'ambito delle discipline giuridico/economiche, con votazione minima di 105/110. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui si è conseguita la laurea; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 28. Contributo per corso di lingua con certificazione finale

Contributo una tantum riconosciuto ai dipendenti delle aziende iscritte all'EBCE che abbiano frequentato e superato un corso di lingua con certificazione finale. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/03 dell'anno successivo a quello in cui si è sostenuto il corso di lingua straniera e si è ottenuta la certificazione; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 29. Contributo ECDL Patente Europea del Computer

Contributo una tantum riconosciuto ai dipendenti delle aziende iscritte all'EBCE che abbiano conseguito la certificazione ECDL. Condizioni: l'azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione mensile all'EBCE consecutivamente nei 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/12 dell'anno in cui si è conseguita la certificazione; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Capo III. Pacchetto Welfare

Il "pacchetto welfare" nasce dalla collaborazione tra l'Ente Bilaterale – EBCE - ed il Fondo EASI per offrire ai propri iscritti una più ampia gamma di servizi a tutela del benessere della persona.

Il pacchetto welfare è destinato ai titolari delle aziende, ai soci di società di persone, ai soci di s.n.c., ai soci accomandatari di s.a.s, agli amministratori di società di capitale e ai dipendenti in regola con i versamenti all'EBCE ed al Fondo Easi da almeno 6 mesi dalla data di richiesta del contributo.

Art. 30. Contributo per assistenza a familiare non autosufficiente

Contributo riconosciuto ai titolari delle aziende, ai soci di società di persone, ai soci di s.n.c., ai soci accomandatari di s.a.s, agli amministratori di società di capitale e ai dipendenti per l'assistenza e la cura di un familiare in condizione di non autosufficienza. Condizioni: i richiedenti devono aver regolarmente versato la quota di contribuzione mensile all'EBCE ed al Fondo Easi da almeno 6 mesi consecutivi ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE ed al Fondo Easi; sono ammissibili ai fini dell'ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza di copertura, per un familiare in linea retta o collaterale di 1° grado (figlio/a, marito/moglie, genitore/genitrice, fratello/sorella) che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3; rientrano in copertura gli strumenti e/o prestazioni di assistenza specifica alla persona (carrozzina, badante, infermiera, rette di Istituti di accoglienza) e/o prestazioni mediche (visite specialistiche, analisi cliniche, farmaci, presidi sanitari); non sono ammissibili ai fini dell'ottenimento del contributo le prestazioni specifiche effettuate da familiari (figlio/a, marito/moglie, genitore/genitrice, fratello/sorella) del richiedente o del non autosufficiente; la domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata decorsi 2 anni dalla prima richiesta; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 31. Contributo per trattamenti fisioterapici curativi a seguito di malattia

Contributo riconosciuto ai titolari delle aziende, ai soci di società di persone, ai soci di s.n.c., ai soci accomandatari di s.a.s, agli amministratori di società di capitale e ai dipendenti per trattamenti fisioterapici a scopo terapeutico. Condizioni: i richiedenti devono aver regolarmente versato la quota di contribuzione mensile all'EBCE ed al Fondo Easi da almeno 6 mesi consecutivi ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE ed al Fondo Easi; sono ammissibili ai fini dell'ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza di copertura, se le prestazioni sono effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa; a domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata decorso un anno dalla prima richiesta; la richiesta di contributo deve

essere presentata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 32. Contributo per corso di musicoterapia o pet therapy

Contributo riconosciuto ai titolari delle aziende, ai soci di società di persone, ai soci di s.n.c., ai soci accomandatari di s.a.s, agli amministratori di società di capitale e ai dipendenti per le spese sostenute per la frequenza di un corso di musicoterapia o pet therapy per bambini di età compresa nella fascia 0 - 16 anni a scopo terapeutico. Condizioni: i richiedenti devono aver regolarmente versato la quota di contribuzione mensile all'EBCE ed al Fondo Easi da almeno 6 mesi consecutivi ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE ed al Fondo Easi; sono ammissibili ai fini dell'ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza di copertura, per la frequenza di un corso di musicoterapia o pet therapy destinato ai bambini di età compresa nella fascia 0 - 16 anni a scopo terapeutico; per il riconoscimento del contributo la prescrizione della terapia deve riportare la diagnosi e deve essere redatta da medici specialisti in: Pediatria, Neurologia - Neurochirurgia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Psicologia, Foniatria; le prestazioni riabilitative devono essere effettuate da: professionisti della riabilitazione, medici e psicologi e da personale specializzato nel settore; la domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata decorso un anno dalla prima richiesta; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 33. Contributo per terapia ai bambini con disturbi autistici e/o disturbi del linguaggio

Contributo riconosciuto ai titolari delle aziende, ai soci di società di persone, ai soci di s.n.c., ai soci accomandatari di s.a.s, agli amministratori di società di capitale e ai dipendenti per le spese sostenute per cicli di terapia destinati a trattamenti dei disturbi autistici e dei disturbi del linguaggio per bambini di età compresa nella fascia 3 - 10 anni. Condizioni: i richiedenti devono aver regolarmente versato la quota di

contribuzione mensile all'EBCE ed al Fondo Easi da almeno 6 mesi consecutivi ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE ed al Fondo Easi; sono ammissibili ai fini dell'ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza di copertura, per cicli di terapia destinati a trattamenti dei disturbi autistici e dei disturbi del linguaggio per i bambini di età compresa nella fascia 3 - 10 anni; per il riconoscimento del contributo la prescrizione delle terapia deve riportare la diagnosi e deve essere redatta da medici specialisti in: Pediatria, Neurologia - Neurochirurgia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Psicologia, Foniatria; le prestazioni riabilitative devono essere effettuate da: professionisti della riabilitazione, da medici e psicologi, logopedisti o personale specializzato nel settore; la domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata decorso un anno dalla prima richiesta; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 34. Contributo per spese di assistenza pediatrica nel 2° e 3° anno del bambino

Contributo riconosciuto ai titolari delle aziende, ai soci di società di persone, ai soci di s.n.c., ai soci accomandatari di s.a.s, agli amministratori di società di capitale e ai dipendenti per le spese sostenute per l'assistenza medico-sanitaria ai figli di età superiore ad un anno ed inferiore a tre. Condizioni: i richiedenti devono aver regolarmente versato la quota di contribuzione mensile all'EBCE ed al Fondo Easi da almeno 6 mesi consecutivi ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE ed al Fondo Easi; sono ammissibili ai fini dell'ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza di copertura per le visite specialistiche pediatriche; la domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata decorso un anno dalla prima richiesta; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 35. Contributo per l'acquisto di lenti correttive

Contributo riconosciuto ai titolari delle aziende, ai soci di società di persone, ai soci di s.n.c., ai soci accomandatari di s.a.s, agli amministratori di società di capitale e ai dipendenti per le spese sostenute per l'acquisto di lenti correttive. Condizioni: i richiedenti devono aver regolarmente versato la quota di contribuzione mensile all'EBCE ed al Fondo Easi da almeno 6 mesi consecutivi ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE ed al Fondo Easi; sono ammissibili ai fini dell'ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza di copertura per l'acquisto di lenti correttive; la domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata decorso un anno dalla prima richiesta; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

Art. 36. Contributo per sostegno alla natalità

Contributo riconosciuto ai titolari delle aziende, ai soci di società di persone, ai soci di s.n.c., ai soci accomandatari di s.a.s, agli amministratori di società di capitale e ai dipendenti per la nascita del terzo figlio e successivi. Condizioni: i richiedenti devono aver regolarmente versato la quota di contribuzione mensile all'EBCE ed al Fondo Easi da almeno 6 mesi consecutivi ed antecedenti alla data di presentazione della richiesta; vigenza del rapporto di lavoro nell'azienda che versa all'EBCE ed al Fondo Easi; il contributo può essere concesso ad un solo genitore; i soggetti beneficiari non devono aver mai goduto del presente contributo; la domanda per il medesimo tipo di contributo può essere presentata una sola volta nella vita del richiedente; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31/01 dell'anno di nascita; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.